

Diritto tributario italiano

L'interpello sui nuovi investimenti



Francesco Avella
LL.M. International Taxation
Dottore commercialista in Milano e Piacenza

Un nuovo ambizioso strumento per concordare con il fisco italiano tutti gli aspetti fiscali di nuovi investimenti in Italia[1]

1.

Il nuovo interpello delineato dal Decreto internazionalizzazione

L'articolo 2 del Decreto Legislativo (di seguito D.Lgs.) n. 147/2015 (noto anche come Decreto internazionalizzazione) introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una procedura di interpello per le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato, volta a definire con il fisco il trattamento fiscale del piano di investimento stesso e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione.

Come chiarito nella relazione di accompagnamento, "l'introduzione nel nostro ordinamento del nuovo interpello previsto dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo risponde alla finalità di dare certezza, alle imprese, italiane o estere, che intendono effettuare rilevanti investimenti in Italia, in merito ai profili fiscali del piano di investimenti e delle operazioni societarie pianificate per metterlo in atto"[2].

Essenziale, per poter accedere alla procedura, è che l'investimento sia (i) non inferiore ad euro trenta milioni. Tale soglia minima, secondo quanto precisato nella relazione di accompagnamento, "deve essere documentata dal contribuente" e "non è richiesto che l'ammontare dell'investimento si realizzi in un solo esercizio poiché a tal fine rileva il timing previsto dal business plan"; e (ii) abbia ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento, e durature. Come chiarito nella relazione di accompagnamento, "l'investimento può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano comunque effetti positivi sull'occupazione".

All'investitore è richiesto di presentare un piano d'investimento nel quale devono essere descritti:

- l'ammontare dell'investimento;
- i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso;
- le ricadute occupazionali che, come chiarito nella relazione di accompagnamento, devono essere valutate "in relazione

all'attività in cui avviene l'investimento, in accoglimento di quanto rappresentato dalla 6° Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica (secondo punto) e dalla VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 3)"; e

- i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano.

1.1.

L'istanza

Le imprese che intendono accedere a tale nuova procedura di interpello possono presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda.

Possono formare oggetto dell'istanza anche la valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

La procedura, ad esempio, può riguardare contemporaneamente l'accesso al regime del consolidato nazionale o mondiale, la disapplicazione della normativa sulle *Controlled Foreign Companies* (di seguito CFC), la spettanza dell'esclusione da imposizione dei dividendi e/o della *participation exemption* sulle plusvalenze, il trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito IVA) applicabile alla particolare attività esercitata dal contribuente, e così via.

La procedura può inoltre riguardare tributi non di competenza dell'Agenzia delle Entrate; in tal caso, quest'ultima provvede ad inoltrare l'istanza agli enti di competenza.

1.2.

L'istruttoria

Gli elementi utili alla valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate devono essere contenuti nell'istanza e, in caso di apposite richieste dell'Agenzia stessa, in eventuali successive integrazioni inoltrate o comunque fornite anche nel corso di interlocuzioni verbali.

Peraltro, ove necessario, l'Agenzia delle Entrate può accedere, previa intesa con il contribuente, presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa, in tempi concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori.

La risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle Entrate deve essere resa entro centoventi giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione di dette informazioni.

Per espressa previsione normativa, l'Agenzia delle Entrate pubblicherà annualmente la sintesi delle posizioni interpretative rese che possano avere un interesse generale[3].

Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro i predetti termini, si intende che l'Amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato del richiedente (silenzio-assenso)[4].



1.3. **Gli effetti della risposta**

Il contenuto della risposta, anche se desunta quale silenzio-assenso, vincola l'Amministrazione finanziaria e rimane valido finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa o desunta la risposta, con conseguente nullità di ogni atto di qualsiasi genere, anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato dall'Amministrazione finanziaria in difformità a detto contenuto. L'Agenzia delle Entrate può comunque verificare mediante l'utilizzo degli ordinari poteri istruttori, l'assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto su cui è stata fondata la risposta, nonché la corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa[5]. Questo aspetto della normativa è particolarmente importante. Da un lato, l'opponibilità della risposta ricevuta è possibile fintanto che non varino le circostanze di fatto su cui è fondata. Nell'esperienza maturata negli ultimi anni in materia di interpelli e *ruling* internazionali, tale previsione – che risponde a logiche di sicuro buon senso ed opportunità – si è sovente rivelata “a doppio taglio”, poiché ne è talvolta scaturito un utilizzo forzato da parte dell'Amministrazione finanziaria pur di muovere contestazioni.

Nel contesto del *neo*-introdotto interpello per i nuovi investimenti, tuttavia, ciò si scontrerebbe con la finalità dichiarata della procedura e, cioè, “di dare certezza, alle imprese, italiane o estere, che intendono effettuare rilevanti investimenti in Italia, in merito ai profili fiscali del piano di investimenti e delle operazioni societarie pianificate per metterlo in atto”.

Non può dunque essere permesso che asserite variazioni delle circostanze di fatto minino la certezza della risposta ricevuta, pena il fallimento nel medio periodo di questo ambizioso strumento. È pertanto opportuno che il decreto attuativo e/o il successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate delineino con grande attenzione caratteristiche e limiti del potere dell'Amministrazione finanziaria di disconoscere l'opponibilità della risposta all'interpello sui nuovi investimenti per variazioni delle circostanze di fatto. In particolare, siccome il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà tra l'altro individuare l'ufficio competente a verificare la corretta applicazione della risposta, è auspicabile perlomeno che a tale ufficio sia riservata in via esclusiva la possibilità di disconoscere l'opponibilità della risposta in caso di variazioni delle circostanze di fatto.

D'altra parte, l'opponibilità della risposta ricevuta è possibile fintanto che non varino le circostanze di diritto su cui è fondata. Questo aspetto è importante nella prospettiva dell'investitore che – specie se estero ed avvezzo a talune forme di *ruling* esistenti in alcune giurisdizioni, dove la risposta resta opponibile anche in taluni casi di variazioni normative – potrebbe attendersi una risposta ad interpello che lo metta al riparo anche da eventuali modifiche della normativa. Si pensi all'investitore interessato ad accertarsi della spettanza della *participation exemption* in esito ad un investimento pianificato su cinque anni: un'eventuale modifica normativa che dovesse abrogare o comunque ridurre la portata della *participation exemption* potrebbe vanificare l'intero *business plan* dell'investitore, che pure sulla normativa esistente al momento della risposta aveva fatto affidamento.

Ciò rischia di frustrare lo spirito stesso della nuova procedura di interpello per i nuovi investimenti e merita attenta considerazione, che dovrebbe essere data nel decreto attuativo e/o nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2. **Approfondimenti sull'ambito soggettivo ed oggettivo del nuovo interpello**

L'istituto dell'interpello per i nuovi investimenti è ancora incompleto al momento della pubblicazione del presente contributo, in quanto non è stato ancora emanato il decreto attuativo che ne individuerà le modalità applicative e il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che individuerà l'ufficio competente al rilascio della risposta e alla verifica della corretta applicazione della stessa[6].

Peraltro, l'interpello per i nuovi investimenti non sarà nemmeno in vigore fino all'emanazione dell'anzidetto provvedimento, posto che, per espressa previsione normativa, le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento stesso (comma 7).

Un'analisi completa e compiuta non è dunque possibile in questa fase, ma è possibile evidenziare alcuni aspetti di dettaglio ed interesse che potranno riguardare la concreta applicazione dell'istituto.

2.1.

Ambito soggettivo

2.1.1.

La nozione di "impresa" rilevante

La norma definisce l'ambito soggettivo della nuova procedura di interpello utilizzando il termine "imprese". Come è noto, il termine "impresa" non è propriamente definito nell'ordinamento italiano, che definisce esclusivamente la figura dell'imprenditore come colui che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi" (articolo 2082 del Codice civile). L'ordinamento tributario italiano conosce invece una serie di definizioni di "impresa" o "imprenditore" non necessariamente coerenti tra loro. Così, ad esempio, l'articolo 55 D.P.R. n. 917/1986 (di seguito TUIR) definisce le attività che generano reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi inserendo alcune particolarità al comma 2; gli articoli 2 e 3 D.Lgs. n. 446/1997, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP, D.Lgs. n. 446/1997) escludono talune attività d'impresa dall'ambito applicativo dell'imposta; l'articolo 5 D.P.R. n. 633/1972 definisce l'esercizio di imprese con alcune divergenze anche significative rispetto alle imposte dirette (in particolare per quanto concerne le società *holding* statiche, menzionate al quinto comma).

Nel decreto ministeriale che dovrà dare attuazione alla nuova procedura di interpello dovrà quindi essere individuata la nozione rilevante di "impresa".

La natura di questa procedura di interpello (avente ad oggetto, potenzialmente, ogni aspetto fiscale degli investimenti effettuati) indurrebbe in primo luogo a ritenere che per ogni imposta debba farsi riferimento alla specifica nozione di impresa prevista. Ciò, tuttavia, andrebbe a discapito della chiarezza e della necessaria uniformità che una tale procedura richiede: non è pensabile, ad esempio, che nell'ambito di una procedura di questo tipo si possano definire gli aspetti di fiscalità diretta ma non si possano definire gli aspetti IVA in quanto il soggetto coinvolto è una società *holding* statica (residente o meno) che non esercita "impresa" ai fini di tale ultima imposta.

Si impone, pertanto, una nozione di impresa unitaria, che prescindendo dai particolarismi di ogni singola imposta. Nozione di impresa che potrebbe rinvenirsi appunto nella normativa civilistica o, in alternativa, nella normativa in materia di imposte sui redditi che contempla la nozione tributaria più ampia e potrebbe quindi facilitare l'utilizzo del nuovo istituto.

2.1.2.

La non necessaria esistenza di una "impresa" nel territorio dello Stato

È da escludere, in ogni caso, che il riferimento alla "impresa" imponga che debba necessariamente aversi un'impresa nel territorio dello Stato. Ciò si desume, indirettamente, dal fatto

che in sede di interpello è possibile valutare l'esistenza o meno di una azienda. Deve quindi ritenersi che il termine "imprese" sia da intendersi secondo la sua accezione oggettiva, ovvero avendo cura di riscontrare l'esistenza di una impresa, sia questa localizzata nel territorio dello Stato o al di fuori di esso (purché naturalmente gli investimenti siano effettuati nel territorio dello Stato).



Ne deriva che gli investitori ammessi ad accedere alla nuova procedura di interpello possono essere indifferentemente residenti o non residenti nel territorio dello Stato, anche privi di stabile organizzazione in Italia, come precisato dall'Altronde nella relazione di accompagnamento ove si fa riferimento alla "finalità di dare certezza alle imprese, italiane o estere".

2.1.3.

La possibilità che l'interpello riguardi più imprese investitori e/o più imprese in cui sia effettuato l'investimento

L'utilizzo del plurale "imprese" consente di desumere che possano essere coinvolte anche più imprese contemporaneamente. Sia "lato investitore", cioè è ammissibile che alla procedura di interpello accedano più imprese in *pool*, facenti parte o meno dello stesso gruppo (in tal caso, un'impresa potrebbe fungere da capofila nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate nel corso della procedura). Sia "lato investimenti", cioè è ammissibile che il piano di investimenti riguardi l'investimento in più di un'impresa.

2.1.4.

La possibilità che l'interpello sia presentato anche da soggetti non imprenditori

Il dato letterale della norma sembra escludere i soggetti non imprenditori dal novero di coloro che possono accedere alla nuova procedura di interpello. Lato investitore, la norma pare cioè richiedere che l'investimento sia effettuato da imprese, cioè da soggetti imprenditori, con esclusione di persone fisiche non imprenditori e di società ed enti non imprenditori (si pensi a società e *partnerships* non aventi natura commerciale, nonché *trusts*, fondazioni ed altri enti non commerciali).

Sembra tuttavia necessario operare un distinguo tra due possibili scenari: (i) quello in cui gli investitori siano esclusivamente soggetti non imprenditori e (ii) quello in cui gli investitori siano costituiti sia da soggetti imprenditori che da soggetti non imprenditori (si pensi ad esempio al caso in cui all'investimento partecipino, anche soltanto in misura minoritaria, persone fisiche non imprenditori in qualità di *business angels*).

Quanto al primo caso, l'utilizzo del termine "imprese" potrebbe effettivamente precludere l'accesso all'istituto. Tuttavia, non può trascurarsi che un soggetto non imprenditore che intenda investire in imprese italiane potrebbe assumere per ciò stesso la qualifica di imprenditore: pertanto, dovrebbero accedere all'istituto gli investitori non imprenditori che intendano investire in imprese in Italia.

Quanto al secondo caso (investitori costituiti sia da soggetti imprenditori che da soggetti non imprenditori, ad esempio *business angels*), si ritiene che la presenza di soggetti non imprenditori tra gli investitori non precluda l'accesso all'istituto. Il requisito per cui l'investimento deve essere effettuato da "imprese" sarebbe infatti comunque soddisfatto grazie alla presenza di soggetti imprenditori, a nulla rilevando che tra gli investitori vi siano anche soggetti non imprenditori. Peraltro, l'interpello potrà avere riguardo anche per gli aspetti fiscali concernenti la posizione degli investitori non imprenditori, considerato il carattere tendenzialmente omnicomprensivo della nuova procedura e l'importanza che il fisco fornisca risposta scritta e motivata su ogni aspetto fiscale ritenuto rilevante dagli investitori (la relazione di accompagnamento si cura infatti di precisare che "la risposta motivata all'interpello può riguardare ogni profilo di fiscalità").

La nuova procedura, in definitiva, dovrebbe risultare accessibile ogniqualvolta sia presente almeno una impresa nell'ambito del piano di investimenti, "lato investitore" oppure "lato investimento".

2.2. Ambito oggettivo

La normativa definisce l'ambito oggettivo della nuova procedura di interpello facendo riferimento ad "investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiori a euro trenta milioni e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature".

2.2.1. Gli investimenti che possono formare oggetto di interpello

Il termine "investimenti" è per sua natura estremamente vago e si presta a ricomprendere varie forme e modalità di investimento. La stessa relazione di accompagnamento precisa infatti, ad esempio, che "l'investimento può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano comunque effetti positivi sull'occupazione". Si potrà dunque avere, tra l'altro, l'investimento diretto in strutture produttive ovvero idonee a fornire servizi, nel qual caso potrà darsi luogo ad una o più sedi secondarie dell'investitore che potrebbero o meno qualificarsi come aziende (la stessa norma precisa infatti che può formare oggetto di interpello "la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda") e, nel caso di investitore non residente, che potrebbero qualificarsi o meno come stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

Potrà inoltre aversi l'investimento in azioni o quote di società, nel quale caso potrà assistersi, ad esempio, alla creazione di un gruppo che potrebbe accedere alle normative specificamente previste per i gruppi ai fini delle imposte sui redditi (consolidato fiscale nazionale e/o mondiale, trasparenza fiscale, eccetera) e

ai fini IVA (la cosiddetta IVA di gruppo, ad esempio) o, comunque, alla creazione di un collegamento tra società significativo ai fini di normative quali, ad esempio, quelle di recepimento delle direttive madre-figlia (articolo 27-bis D.P.R. n. 600/1973) ed interessi-royalties (articolo 26-quater D.P.R. n. 600/1973) o la normativa CFC (articolo 167 TUIR).

Ulteriormente, potrà aversi l'investimento in immobili o in titoli, purché, naturalmente, sia possibile riscontrare ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature. Gli investimenti in attività che non comportano l'esistenza di un'impresa nel territorio dello Stato, sebbene astrattamente rientranti nell'ambito oggettivo del nuovo interpello in commento in considerazione di quanto detto con riferimento alla nozione di "impresa" più sopra, potrebbero cioè fuoriuscirne in mancanza delle ricadute occupazionali significative che la norma richiede. Trattasi, naturalmente, di una valutazione che potrà essere fatta soltanto caso per caso.

2.2.2. L'ammontare minimo degli investimenti richiesti

Gli investimenti devono ammontare ad almeno euro trenta milioni. Nulla viene specificato se detto ammontare debba essere costituito interamente da capitale di rischio dell'investitore o se possa invece essere costituito in parte da capitale di rischio e in parte da finanziamenti bancari (contro-garantiti o meno dall'investitore). È evidente infatti che la soglia dei trenta milioni potrebbe essere raggiunta anche immettendo capitale di rischio per alcuni milioni e inducendo gli istituti bancari a fornire capitali a debito a raggiungimento dei trenta milioni.

Ad avviso di chi scrive, non pare necessario immettere capitale di rischio per trenta milioni di euro, purché naturalmente gli investimenti effettuati, anche ricorrendo a finanziamenti bancari, raggiungano complessivamente tale ammontare. Si pensi all'investimento in un nuovo sito produttivo, che comporti l'acquisto di un capannone e di alcune linee produttive, oltre ad impianti e macchinari di vario genere: il punto di riferimento per valutare il raggiungimento della soglia di trenta milioni dovrebbe essere il costo di tali capannoni, impianti e macchinari, a prescindere dal fatto che l'investimento sia parzialmente finanziato con prestiti bancari.

2.2.3. La necessità che gli investimenti abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature

L'aspetto forse più delicato del nuovo strumento è la necessità che l'investimento abbia ricadute occupazionali. Già Assonime, nella nota 9/2015 ("nota tecnica sugli schemi di d.l.vo di attuazione della legge delega fiscale approvati in via preliminare dal consiglio dei ministri in data 21.4.2015 atti n. 161-162-163"^[7]) aveva evidenziato la delicatezza della questione proponendo "di specificare in modo più puntuale il requisito di accesso relativo alle ricadute «significative e durature» sull'occupazione, dal momento che non è chiaro se l'Amministrazione possa valutare la sussistenza di questo requisito in modo discrezionale ai fini del giudizio di ammissibilità dell'interpello".

L'intervento della 6ª Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica (secondo punto) e della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati (punto 3), che hanno indotto a modificare il testo normativo nel senso di valutare la significatività "in relazione all'attività in cui avviene l'investimento", è da accogliere con favore poiché certamente consente di parametrare l'impatto occupazionale al settore in cui avviene l'investimento e quindi di non vincolare l'investimento a ricadute occupazionali tipiche di un determinato settore che, tuttavia, non sarebbero pensabili in altro settore economico.

Tuttavia, è comunque auspicabile che l'emanando decreto attuativo individui criteri il più possibile oggettivi per limitare la discrezionalità dell'amministrazione finanziaria in relazione al requisito in oggetto, a beneficio di una maggiore chiarezza che è opportuno informi l'intero istituto.

2.2.4.

Gli aspetti fiscali che possono formare oggetto di interpello

L'ambito oggettivo del nuovo istituto in commento è delineato non soltanto dalla tipologia ed ammontare degli investimenti da effettuare, ma anche dal novero degli aspetti fiscali sui quali è possibile interrogare l'Agenzia delle Entrate.

Su questo aspetto, la formulazione normativa è piuttosto ampia: l'interpello può riguardare il "trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono formare oggetto dell'istanza anche la valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario".

Vale precisare che, data la formulazione normativa, gli aspetti fiscali su cui sarà possibile richiedere risposta all'Agenzia delle Entrate sono quelli riguardanti l'investimento in quanto tale (cioè, ad esempio, la fiscalità delle società acquisite), quelli

riguardanti la prospettiva dell'investitore (ad esempio, la fiscalità dei dividendi o delle *royalties* che dovranno essere pagati all'investitore) e quelli riguardanti sia l'investimento che la prospettiva dell'investitore (ad esempio, la fiscalità delle operazioni straordinarie da porre in essere).

Non solo. Si ritiene infatti che il nuovo interpello possa riguardare anche la fiscalità di altri soggetti comunque coinvolti nell'investimento. Si pensi alla fiscalità, diretta e indiretta, per le banche o comunque per i soggetti finanziatori che intendano sostenere finanziariamente l'investimento (fiscalità diretta sugli interessi, anche eventualmente pagati su strumenti quali *bond*, *mini-bond*, eccetera; fiscalità indiretta applicabile ai contratti, ivi inclusa l'eventuale applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti). Si pensi, inoltre, alla fiscalità per i clienti delle imprese nelle quali è effettuato l'investimento, che potrebbe interessare particolarmente le imprese bancarie o assicurative interessate ad investire in Italia: anche tali profili fiscali, ad avviso di chi scrive, potrebbero formare oggetto di interpello nella misura in cui risultino determinanti per la buona riuscita dell'investimento.

Nella relazione illustrativa viene precisato che la procedura potrà riguardare contemporaneamente, ad esempio, l'accesso al regime del consolidato nazionale o mondiale, la disapplicazione della normativa CFC, la spettanza dell'esclusione da imposizione dei dividendi e/o della *participation exemption* sulle plusvalenze, il trattamento IVA applicabile alla particolare attività esercitata dal contribuente, e così via.

La procedura potrà inoltre riguardare tributi non di competenza dell'Agenzia delle Entrate e, in tal caso, quest'ultima provvederà ad inoltrare l'istanza agli enti di competenza.

Elenco delle fonti fotografiche:

<http://www.associazionenova.org/sites/default/files/images/cassazione.jpg> [12.02.2016]

<http://www.abruzzo sviluppo.it/new/wp-content/uploads/2013/02/internazionalizzazione.jpg> [12.02.2016]

[1] Il presente articolo riprende il contenuto del contributo pubblicato nell'opera "Internazionalizzazione delle imprese" edita in Italia da Il Sole 24 Ore nel dicembre 2015, a cura dell'Autore.

[2] Il nuovo istituto in commento si affianca a quello dell'articolo 31-ter del Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito D.P.R.) n. 600/1973, concernente gli accordi preventivi in materie di interesse transnazionale per gli investitori con attività internazionale, introdotto dall'articolo 1 Decreto internazionalizzazione. Inoltre, si segnala che l'utilizzo del nuovo istituto in commento consente di accedere al regime dell'adempimento collaborativo introdotto dagli articoli 3-7 D.Lgs. n. 128/2015, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi e al ricorrere degli altri requisiti previsti.

[3] Non viene invece stabilito un obbligo di inviare copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese che presentano l'istanza di interpello in parola, o dei soggetti con i quali tali imprese pongono in essere operazioni; obbligo di scambio dei cosiddetti *tax rulings* che, tuttavia, risponderebbe alle priorità di miglioramento della trasparenza nei

rapporti tra amministrazioni finanziarie (nonché tra queste ultime e i contribuenti) emerse tanto in sede internazionale che comunitaria (cfr. sul punto le indicazioni fornite, rispettivamente, dall'OCSE/G20, Countering Harmful Tax Practices More effectively, Taking into account Transparency and Substance, Action 5 Deliverable, Parigi; comunicato stampa della Commissione europea, 18 marzo 2015, Combatting corporate tax avoidance: Commission presents Tax Transparency Package). Peraltro, a questo riguardo, la proposta di modifica della Direttiva n. 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa (contenuta nel *Tax Transparency Package* presentato il 18 marzo 2015, disponibile in: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/com_2015_136_en.pdf [12.02.2016]), prevede che l'autorità competente di ogni Stato membro che emette un *tax ruling* o conclude un *advance pricing agreement* (di seguito APA) debba informare automaticamente le autorità competenti dell'altro Stato membro, unitamente alla Commissione europea. Contestualmente, l'autorità competente di uno Stato membro deve comunicare agli Stati membri

interessati e alla Commissione europea informazioni aventi ad oggetto *tax rulings* e APA emessi nei dieci anni precedenti l'entrata in vigore della Direttiva medesima.

[4] Non è chiaro se e come saranno pubblicate le risposte formatesi mediante silenzio-assenso, che tuttavia sono di indubbio interesse e dovrebbero in ogni caso trovare pubblicazione.

[5] Peraltro, resta fermo l'esercizio degli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria in relazione a questioni diverse da quelle oggetto della risposta. D'altra parte, il rilascio della risposta all'interpello non pregiudica il diritto dell'investitore di conoscere successivamente il parere dell'Agenzia delle Entrate su questioni diverse da quelle oggetto della nuova procedura di interpello in esame, utilizzando altri istituti dell'ordinamento tributario.

[6] Decreto attuativo che dovrà essere emanato nel prossimo futuro e provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto attuativo.

[7] Reperibile su: <http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=259071&idTipologiaDettaglio=375> [12.02.2016].